

**I.P.A.B. CENTRO ANZIANI
VIA P.VERONESE N.9
37012 BUSSOLENGO - VR
P.I. 02327970238**

N. 11/20 REGISTRO DETERMINAZIONI

Albo on line

L'anno **duemilaventi (2020)** nel mese di **gennaio (01)** del giorno **ventidue (22)**, nel preposto ufficio,

IL SEGRETARIO DIRETTORE

ADOTTA

La seguente

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

**APPROVAZIONE CONVENZIONE con ISTITUTO POVERETTE CASA NAZARETH di
SANT'AMBROGIO di VALPOLICELLA per l'AVVIO di TIROCINI FORMATIVI.**

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE con ISTITUTO POVERETTE CASA NAZARETH di SANT'AMBROGIO di VALPOLICELLA per l'AVVIO di TIROCINI FORMATIVI.

IL SEGRETARIO - DIRETTORE

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.28 del 28.12.2015, esecutiva ai sensi di Legge, veniva definito che le convenzioni formative e d'inserimento lavorativo di soggetti appartenenti ad altri Enti Istituzionali sia pubblici che privati, di tipo gestionale amministrativo, siano stipulate direttamente dal Segretario-Direttore, senza preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;

PRESO ATTO della richiesta presentata con nota in data 20.01.2020 dall'Istituto Poverette Casa Nazareth di S.Ambrogio di Valpolicella, inerente l'attuazione di un tirocinio formativo presso l'Ente;

RICHIAMATI art.41 della Legge Regionale n.03/2009 e la D.G.R. n.1816 del 7.11.2017 allegato A);

ESAMINATA la convenzione composta di n.05 articoli, da stipulare tra l'Ente e dall'Istituto Poverette Casa Nazareth di S.Ambrogio di Valpolicella, regolante l'attuazione di tirocini formativi in argomento, allegata al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che il primo tirocinio formativo riguarderà gli allievi inseriti in un corso triennale di addetto alla ristorazione, che comprende, oltre alle ore di laboratorio di cucina, un modulo teorico di formazione H.a.c.c.p. e igiene degli alimenti, presso il settore ristorazione operativo presso l'Ente, durante il periodo 27.01 – 09.04.2020;

SENTITO il parere favorevole ed accertata la disponibilità del Coordinatore S.S.A.S. a svolgere il ruolo di tutor e referente del tirocinio in argomento, sia nei confronti delle figure professionali/persone come individuate, che dell'Istituto Poverette Casa Nazareth di S.Ambrogio di Valpolicella;

ACCERTATO che, a termini di convenzione, i tirocinanti saranno coperti ai fini assicurativi da R.C. verso terzi ed infortuni come depositata dal citato Istituto, e che pertanto, nessun onere graverà sul bilancio economico dell'Ente;

VISTI l'art.14 dello Statuto e l'art. 09 del vigente Regolamento di Amministrazione dell'Ente inerenti l'individuazione dei compiti del Segretario-Direttore;

VISTI:

a. la Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i.

- b. il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.;
- c. lo Statuto dell'Ente;

TUTTO ciò premesso;

DETERMINA

01. DI DARE atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

02. DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa descritte, la convenzione composta di n.05 articoli, regolante i rapporti tra l'Ipab Centro Anziani di Bussolengo e l'Istituto Poverette Casa Nazareth di S.Ambrogio di Valpolicella per l'attuazione di tirocini formativi, allegata al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale;

03. DI AUTORIZZARE la programmazione del primo tirocinio formativo per allievi inseriti in un corso triennale di addetto alla ristorazione, che comprende, oltre alle ore di laboratorio di cucina, un modulo teorico di formazione H.a.c.c.p. e igiene degli alimenti, presso il settore ristorazione operativo presso l'Ente;

04. DI INDIVIDUARE nel Coordinatore S.S.A.S. Coordinatore S.S.A.S. il tutor e referente del primo tirocinio come autorizzato, sia nei confronti delle figure professionali/persone come individuate, che dell'Istituto Poverette Casa Nazareth di S.Ambrogio di Valpolicella;

04. DI DARE ATTO che:

- a. l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun impegno economico di spesa a carico del Bilancio dell'Ente;
- b. il sottoscritto, in qualità di Responsabile competente ad adottare il presente atto, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art.06-bis della Legge n.241/1990, dell'art.07 del D.P.R. n.62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamenti dei dipendenti pubblici);
- c. l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto, consente di attestare la regolarità e la correttezza dello stesso ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis comma 01 del D.Lgs. n.267/2000;
- d. ai sensi dell'art.04 comma 01 della Legge n.241/1990 e dell'art.09 del vigente Regolamento di Amministrazione, il Responsabile del procedimento è il Segretario Direttore dell'Ente;

05. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on line e alla Sezione Trasparenza dell'Ente per 15 giorni consecutivi;

CONVENZIONE DI TIROCINIO

Riferimenti Legge Regionale n. 3/2009, art. 41 e allegato "A" alla DGR. n. 1816 del 7.11.2017 d'ora in avanti indicato come "Regolamento".

TRA

SOGGETTO PROMOTORE

codice fiscale 80015470232, (denominazione) ISTITUTO POVERETTE CASA NAZARETH con sede legale in VIA DOMEGLIARA 9 SANT'AMBROGIO DI VALP VR, rappresentato/a dal Sig. **Cavazza Teresina**, nato a SAN GIOVANNI ILARIONE il 30/01/1947 in qualità di RAPPRESENTANTE LEGALE

e

SOGGETTO OSPITANTE

Codice fiscale 02327970238 IPAB Centro Anziani di Bussolengo con sede legale in Via P. Veronese 09 – 37012 Bussolengo, rappresentato dal sig. Zantedeschi Francesco nato a Negrar il 15.10.1959 in qualità di DIRETTORE. L'Ente è seguito dallo studio Strelotto di Padova nella persona di Strelotto L.

Premesso che

il soggetto promotore dichiara sotto la propria responsabilità di essere abilitato, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, a promuovere tirocini in Veneto per soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 3 del medesimo Regolamento in relazione ai soggetti che in attuazione della presente convenzione si intendono avviare in tirocinio,

il soggetto ospitante dichiara sotto la propria responsabilità

a) che è in regola.

- Con la normativa di cui al D.Lgs n. 81/2008 (Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro);
- Con l'applicazione integralmente i contratti e gli accordi collettivi di lavoro di qualsiasi livello sottoscritti dalle OOSS comparativamente rappresentative a livello nazionale
- Con gli obblighi della Legge 68/99

b) Che non aver in corso procedure concorsuali,

- Che sono in corso procedure concorsuali, ma è stato siglato con le organizzazioni sindacali un accordo che prevede la possibilità di attivazione di tirocini.

c) che il tirocinante non verrà impiegato per

- Sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;

- Sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
- Sostituire il personale in malattia, maternità, ferie o congedi parentali.

d) che non saranno ospitati tirocinanti

- che hanno già svolto con lo stesso un precedente periodo di tirocinio, fatte salve le deroghe previste all'art. 8 del regolamento;
- che hanno avuto con lo stesso un precedente rapporto di lavoro o una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) a meno che questi non siano terminati da almeno 24 mesi;
- che hanno svolto presso il medesimo, nei 6 mesi precedenti l'attivazione, più di 30 giorni, anche non consecutivi, di prestazioni di lavoro accessorio o occasionale (art. 54 bis Legge 21 giugno 2017) presso lo stesso;
- per svolgere attività per le quali non sia necessario un periodo formativo e per profili professionali elementari e connotati da compiti generici e ripetitivi;
- per svolgere, nel caso nella medesima unità operativa sia in corso una procedura di CIG straordinaria o in deroga, attività equivalenti a quelle svolte dai lavoratori sospesi, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative che prevedono tale possibilità;
- per far svolgere attività equivalenti a quelle per le quali il datore di lavoro ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti all'attivazione del tirocinio, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi e licenziamenti per fine appalto e risoluzioni del rapporto di lavoro di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.

Si conviene quanto segue:

Art. 1 – Oggetto della convenzione

1. la convenzione ha per oggetto

X L'attivazione di tirocini che si svolgono presso una sede operativa ubicata nel territorio del Veneto;
 l'attivazione di tirocini che si svolgono presso una sede operativa ubicata in altre regioni italiane quanto il datore di lavoro/soggetto ospitante ha la sede legale in Veneto e ha scelto di utilizzare la presente disciplina.

2. il soggetto promotore e il soggetto ospitante si impegnano a rispettare gli obblighi previsti a loro carico dalle vigenti disposizioni normative.

Art. 2 – disposizioni generali

1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;
2. Non possono essere attivati tirocini che facciano riferimento a profili professionali elementari connotati da compiti generici e ripetitivi, fatte salve le eccezioni di cui all'art. 12 comma 5 del Regolamento;
3. Le attività, cui il tirocinante può essere adibito, devono essere coerenti con il contenuto del progetto formativo e sempre finalizzate al conseguimento degli apprendimenti;
4. Al tirocinante deve essere garantita adeguata copertura assicurativa così come previsto dall'art. 10 del Regolamento;
5. Al tirocinante deve essere corrisposta un'indennità di partecipazione così come previsto all'art. 14 del regolamento, fatte salve le deroghe espressamente previste dall'art. 14 stesso;
6. Non possono essere attivati tirocini oltre i limiti numerici stabiliti all'art. 5 del Regolamento fatte salve le deroghe espressamente previste dall'art. 5 stesso;

Art. 3 – Obblighi del soggetto promotore

1. Il soggetto promotore si impegna a

- 1) Promuovere l'esperienza di tirocinio progettandone i contenuti e lo svolgimento, assumendosi la responsabilità della qualità e della regolarità dell'iniziativa;
- 2) Promuovere tirocini di durata congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire;
- 3) Individuare, nel progetto formativo, il tutor didattico-organizzativo con i compiti di cui all'art. 13, c. 2 del Regolamento, verificando e garantendo che lo stesso non accompagni più di 40 tirocinanti contemporaneamente (ad eccezione dei soggetti promotori che attivino tirocini con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante);
- 4) Sottoscrivere il progetto formativo concordato col soggetto ospitante e col tirocinante;
- 5) Inviare al servizio telematico messo a disposizione dalla Regione il progetto formativo individuale di tirocinio, adempiendo, in questo modo, agli obblighi di comunicazione nei confronti delle organizzazioni sindacali, della Direzione Territoriale del Lavoro e della Regione.
- 6) Assicurarsi che sia presente la copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nonché, presso idonea compagnia assicuratrice, per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda rientranti nel progetto formativo e di orientamento;
- 7) Rilasciare al tirocinante un'attestazione finale di tirocinio sottoscritta dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante utilizzando il modello approvato con provvedimento del Dirigente regionale della Direzione Lavoro, in cui sono indicate le attività effettivamente svolte al fine della spendibilità dell'attestazione nel mercato del lavoro;

Art. 4 – Obblighi del soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante si impegna a

- 1) Sottoscrivere il progetto formativo concordato col soggetto promotore e col tirocinante, utilizzando il modello approvato con provvedimento del Dirigente regionale della Direzione Lavoro;
- 2) rispettare e far rispettare i contenuti del progetto di tirocinio;
- 3) Individuare, nel progetto formativo, il tutor aziendale con i compiti di cui all'art. 13, c. 4 del Regolamento, verificando e garantendo che lo stesso non accompagni più di 3 tirocinanti contemporaneamente e che sia in possesso di esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio;
- 4) Assicurarsi che sia effettuata, per via telematica, anche per il tramite dei soggetti promotori, la comunicazione di avvio del tirocinio, nonché le eventuali comunicazioni di proroga e di interruzione;
- 5) Far svolgere il tirocinio in fascia diurna, con un impegno orario per il tirocinante non superiore all'orario settimanale previsto dal contratto o accordo collettivo applicato dal soggetto ospitante, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 9 del Regolamento;
- 6) Corrispondere l'indennità di partecipazione, fatte salve le eccezioni previste dall'art. 14, c. 3, 4, 5 e 9 del Regolamento;
- 7) Garantire il rimborso delle spese sostenute dal tirocinante, qualora quest'ultimo venga inviato in missione; in caso di missione all'estero, deve essere garantita al tirocinante idonea copertura assicurativa;
- 8) Assicurare al tirocinante ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 81/2008, all'avvio del tirocinio, sufficiente e adeguata formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nelle modalità, con i contenuti minimi e con la durata previsti dalla normativa;
- 9) Far effettuare, ove le specifiche mansioni delle attività lo richiedano, le visite mediche e sottoporre il tirocinante alla sorveglianza sanitaria;
- 10) Fornire in uso, per la durata del tirocinio, gli indumenti da lavoro e i mezzi di protezione individuale, ove la tipologia di attività lo richieda;

- 11) Segnalare prontamente, qualora la posizione assicurativa del tirocinante sia stata costituita dal soggetto promotore o da altro soggetto, gli eventuali incidenti, in modo tale da consentire a quest'ultimo di effettuare le dovute comunicazioni agli istituti assicurativi nei tempi previsti dalla normativa vigente;
- 12) Curare la tenuta del "dossier individuale del tirocinante" contenente le evidenze documentali dell'esperienza di tirocinio, raccolte anche in itinere, al fine del rilascio dell'attestazione finale;
- 13) Proporre al soggetto promotore eventuali proroghe del tirocinio, adeguatamente motivate e, laddove necessario, contenenti una integrazione dei contenuti del progetto formativo, almeno n. 15 gg. prima del termine previsto;
- 14) Consentire al tutor aziendale di collaborare con il tutor didattico organizzativo alla valutazione delle competenze acquisite, al fine del rilascio dell'attestazione finale di tirocinio di cui all'art. 15 del Regolamento;
- 15) Comunicare tempestivamente al soggetto promotore l'eventuale perdita dei requisiti previsti in premessa;
- 16) Sottoscrivere, assieme al soggetto promotore, l'attestazione finale di tirocinio da rilasciare al tirocinante al termine del tirocinio sulla base delle evidenze documentali raccolte nel "dossier individuale del tirocinante"

Art. 5 – Decorrenza e durata della convenzione

1. La presente convenzione è valida a decorrere dalla data di sottoscrizione fino a 10 gennaio 2021 (massimo di 24 mesi);
2. La stessa non è tacitamente rinnovabile ed è da considerarsi automaticamente risolta in caso di perdita dei requisiti di cui in premessa da parte del soggetto ospitante o di violazione delle norme vigenti;
3. Gli impegni assunti dalle parti con la presente convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini attivati e delle loro eventuali successive proroghe.

(luogo), (data)

(firma per il soggetto promotore)

I.P.A.B. – CENTRO ANZIANI
Zantedeschi Francesco



06. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento a:
- a. **Istituto Poverette Casa Nazareth di S.Ambrogio di Valpolicella**
 - b. al **Coordinatore S.S.A.S.**
 - c. al **Responsabile del Settore Affari Generali e Personale**
per l'attuazione di quanto di competenza.

IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Francesco Zantedeschi

